

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 027/CGF

(2011/2012)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 320/CGF – RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2011

##### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino e dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

##### 1) **RICORSO A.S.D. SAN MICHELE MALVITO PER REVISIONE/REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 ;**
- **AMMENDA DI €350,00**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. CLETO/A.S.D. SAN MICHELE MALVITO DEL 5.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza – Com. Uff. n. 25 del 9.3.2011 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011)

Con atto del 20.4.2011, la società A.S.D. San Michele Malvito proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato integralmente rigettato il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria che aveva irrogato la sanzione della perdita della gara F.C. Cleto/A.S.D. San Michele Malvito del 5.3.2011 nonché l'ammenda di € 350,00.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “*Giudice di secondo grado*” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, la società A.S.D. San Michele Malvito si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi, riqualificando il gravame in epigrafe alla stregua di un ricorso per revocazione (in tale senso, potrebbe deporre l'espressione “*revisionare/revocare*”, utilizzata nelle conclusioni, rassegnate da parte ricorrente), atteso che, nel caso che ci occupa, non viene in rilievo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 39 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. San Michele Malvito di Malvito (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANNINO RENATO FINO AL 30.6.2011, SEGUITO GARA MOTTA/AKRON SPORT SAVOCA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. Uff. n. 52 del 23.3.2011)**

Con riferimento alla gara indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina ha inflitto al calciatore Renato Mannino, tesserato in favore della società Motta, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2011 per la condotta violenta tenuta nei confronti dell'arbitro.

In particolare, è risultato dal referto arbitrale che il predetto calciatore nel corso della partita lo aveva minacciato con le frasi: *“ti aspetto fuori, non ti faccio andar via”* e che al termine dell'incontro, in effetti, lo aveva atteso e, nonostante egli fosse scortato da diversi calciatori del Motta, era comunque riuscito a colpirlo alla mano con un calcio e aveva in seguito tentato altresì di entrare nel suo spogliatoio per aggredirlo, venendo prontamente fermato da diversi atleti e dirigenti locali. Per tale complessiva condotta era stato squalificato fino al 30.6.2011.

Il Presidente Federale nel suo ricorso chiedeva, in riforma della decisione impugnata, che nella fattispecie fosse comminata altra e più grave sanzione disciplinare.

L'impugnativa appare fondata e come tale merita di essere accolta.

In effetti, il Codice di Giustizia Sportiva prevede come sanzione minima all'art. 19.4 lett. d) la squalifica per 8 giornate o a tempo determinato nell'ipotesi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Ora la sanzione comminata veniva, a ben riflettere, in realtà parzialmente vanificata, se si considera che essa in qualche misura avrebbe finito per ricadere anche nel periodo feriale. Per conseguenza questa Corte, in accoglimento del predetto ricorso, ritiene equa e proporzionata alla vicenda esaminata la sanzione della squalifica fino al 31.10.2011, in considerazione del grave episodio di violenza messo in atto del calciatore Mannino Renato.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, infligge al calciatore Mannino Renato la sanzione della squalifica fino al 31.10.2011.

**3) RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CELESTE ANGELO FINO AL 30.9.2012, SEGUITO GARA MESSINA SUD/A.C.R. MESSINA DEL 30.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. Uff. n. 56 del 06.04.2011)**

Il Presidente Federale ha proposto ricorso *ex art. 37 comma 1 lett. c) C.G.S.* avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Messina – pubblicata con il Com. Uff. n. 56 del 6.4.2011 con la quale, a seguito della gara Messina Sud/ACR Messina è stata inflitta al signor Angelo Celeste, tesserato per la società ACR Messina, la sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 14 C.G.S., della inibizione fino al 30.9.2012 *“per contegno offensivo nei confronti dell'Arbitro e per averlo colpito al volto, con la bandierina, procurandogli forte dolore e momentaneo stordimento”*.

Il ricorrente infatti ha rilevato che alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto del grave comportamento offensivo, nonché del grave atto di violenza posto in essere dal dirigente della ACR Messina, Sig. Celeste Angelo, nei confronti dell'Ufficiale di gara, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare inadeguata e per questi motivi si è rivolto alla Corte di Giustizia per ottenere una riforma della decisione precedentemente assunta.

Il ricorso è pienamente fondato atteso il comportamento estremamente violento, posto in essere, peraltro, durante una partita Juniores, assunto dal dirigente accompagnatore nei confronti del Direttore di gara e la inadeguatezza della pena inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, infligge al Sig. Celeste Angelo la sanzione della inibizione fino al 31.12.2012.

**4) RICORSO AVIGLIANO CALCIO PZ AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.12.2012 E AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE PETILLI FRANCESCO;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE GERARDI VITO;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE VACCARO RUBEN;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SABATO VINCENZO,**  
**INFLITTE SEGUITO GARA AVIGLIANO/ISOLA DI PROCIDA DEL 25.5.2011 – FASE NAZIONALE CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 190 del 26.5.2011)**

La Corte di Giustizia Federale, visto il ricorso della società Avigliano avverso le decisioni pubblicate nel Com. Uff. n. 190 del 26.5.2011, assunte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti relativamente alla gara indicata in epigrafe; letti gli atti; premesso che con ricorso del 28.5.2011, tempestivamente proposto, la Avigliano Calcio ha impugnato le decisioni con le quali il Giudice Sportivo ha inflitto:

- a) la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco sino al 31.12.2012 e l'ammenda di € 2.500,00 alla società;
- b) la squalifica sino al 31.1.2012 al calciatore Petilli Francesco;
- c) la squalifica per 5 gare effettive ai calciatori Gerardi Vito e Vaccaro Ruben;
- d) la squalifica per 2 gare al calciatore Sabato Vincenzo.

La reclamante contesta l'accadimento dei fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara e chiede a questa Corte l'annullamento o, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni con le motivazioni qui di seguito articolate.

Quanto agli addebiti contestati alla società, sanzionata per i gravi episodi di violenza posti in essere dai propri sostenitori sia durante che alla fine della gara, la reclamante esclude che gli stessi possano aver avuto la natura attribuita dal Giudice Sportivo, asserendo invece che sarebbe avvenuta, esclusivamente, una semplice discussione tra alcuni calciatori di entrambe le squadre.

Relativamente, poi, all'aggressione subita dall'assistente dell'arbitro, la società esclude che la stessa sia avvenuta all'interno del terreno di gioco e, comunque, precisa che la stessa non è da addebitare ai tesserati della Avigliano Calcio che, al contrario, hanno posto in essere ogni precauzione al fine del regolare svolgimento della gara.

Quanto alla posizione del calciatore Petilli, la reclamante deduce che i fatti posti in essere, ben più limitati di quelli riportati al Giudice Sportivo, potrebbero integrare, tutt'al più, una ipotesi di tentativo, sicuramente non sufficiente a giustificare la misura della sanzione inflitta.

Quanto, infine, alle posizioni degli altri tesserati Gerardi, Vaccaro e Sabato, la reclamante, lamentando la genericità della descrizione delle condotte effettuata dal Giudice Sportivo, ritiene le stesse, di fatto, non verificatesi, non essendo state né verbalizzate né sedate dalle Forze dell'Ordine.

Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva che il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Il contenuto dei referti del Direttore di Gara e degli assistenti fornisce prova incontrovertibile del reale svolgimento dei fatti e della loro natura, non potendo quindi condividersi la tesi con la quale la reclamante, nel maldestro tentativo di sminuire condotte la cui gravità è incontestabile, soprattutto per le modalità con le quali sono state poste in essere e l'età degli autori, si pone in contrasto con documenti che, tra l'altro, godono di fede probatoria privilegiata. Questa Corte osserva comunque che, a prescindere dal dato puramente normativo, la linearità e la precisione con la quale è stata descritta la dinamica degli eventi, non lascia spazio ai dubbi interpretativi meramente sollevati dalla reclamante.

A nulla rilevano, quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive della Avigliano Calcio, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri sostenitori e tesserati ed al loro effettivo svolgimento, senza in realtà fornire alcun concreto elemento di valutazione a sostegno della propria tesi.

In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità, o meno, delle sanzioni inflitte in merito ai fatti addebitati. Da un esame complessivo degli atti, questa Corte deve ritenere assolutamente congrue le squalifiche irrogate, di entità certamente non modesta ma ben adeguata alla gravità dei fatti verificatisi, tanto più per le modalità di maturazione.

È difatti più che singolare che il Petilli, di certo non in un accesso di vis agonistica in fase di gioco, abbia tenuto atteggiamenti chiaramente provocatori nei confronti dell'Arbitro poi trasmodati nella fisicità perché dallo stesso non raccolti. Ed è estremamente significativa ed indicativa di una personalità tendenzialmente contraria al rispetto delle regole, dei ruoli e della lealtà e correttezza, la circostanza che il Petilli, peraltro capitano della squadra, dopo aver tentato di aggredire l'Arbitro e essere stato fermato dai propri compagni di squadra, abbia partecipato attivamente ai disordini innanzi agli spogliatoi, venendo stavolta steso al suolo dagli stessi che, solo così, potevano impedirgli di portare alle estreme conseguenze la condotta violenta reiteratamente posta in essere con calci e pugni.

Allo stesso modo deve ritenersi provata la responsabilità dei calciatori Gerardi, Vaccaro e Sabato i quali sono stati chiaramente individuati come responsabili di episodi più che censurabili, contrari alle regole – anche non scritte – che dovrebbero caratterizzare le competizioni sportive, tanto più in ambito giovanile dilettantistico.

La società, dal canto suo, deve ritenersi responsabile dei fatti alla stessa ascritti avendo concorso a determinarli e a non impedirli. L'aver consentito l'ingresso in campo – del quale sino a prova contraria ha la diretta responsabilità – di facinorosi che hanno posto in essere condotte violente e situazioni di conclamato pericolo e la cosciente inerzia tenuta in occasione del parapiglia verificatosi innanzi agli spogliatoi (non sussistendo alcun elemento, tantomeno solo in via di deduzione, che possa far ritenere esseri verificato qualcosa di diverso), sono situazioni da censurare sia perché è stato lasciato all'iniziativa di pochi ragionevoli il compito di impedire, in particolare, al Petilli di proseguire nelle sue condotte, sia perché nessuno dei dirigenti si è attivato per dare un segnale della presenza della società.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Avigliano Calcio PZ di Avigliano (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO S.C. TRESTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAGGIOLI ANDREA SEGUITO GARA SEF TORRES 1903/SPORT. TRESTINA DEL 29.5.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 195 del 31.5.2011)

Con atto, spedito in data 6.6.2011, la società S.C. Trestina proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 195 del 31.5.2011 della predetta L.N.D.) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Gaggioli Andrea, la squalifica per 5 gare effettive.

Il ricorso in epigrafe si appalesa, manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la società Trestina non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'assistente arbitrale che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento, particolarmente grave (gesto violento accompagnato da ingiurie), tenuto dal calciatore, Gaggioli Andrea, nei confronti dell'assistente arbitrale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Trestina di Trestina (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 2 agosto 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete